CAMERA DEI DEPUTATI N. 1628

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MASTRANTUONO

—

Norme in materia di malattie professionali nel settore dei trasporti marittimi

Presentata il 28 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — « Malattia professionale » è malattia causata dall'azione prolungata nel tempo di fattori generalmente morbigeni presenti nell'ambiente di lavoro che minano la salute dei lavoratori.

Come è noto, la materia è governata dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale, pur costituendo una pietra miliare in materia, presenta vistose lacune nel settore della navigazione marittima.

Nell'articolo 1 il testo unico in parola è ampio e preciso nella individuazione dei settori e delle attività lavorative per le quali è resa obbligatoria l'assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali e, difatti, al numero 11) del terzo comma di tale articolo sono inclusi gli addetti ai lavori « della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea »; tuttavia, a tale ampiezza di impostazione normativa per la tutela assicurativa non fa riscontro altrettanta precisione nella definizione delle « malattie professionali », essendosi il legislatore preoccupato di porre molta, se non esclusiva, attenzione alle « malattie professionali » dell'industria.

Le « malattie professionali » definite nel testo unico di cui sopra sono incluse in tabelle che relazionano le malattie stesse al tipo di « lavorazione » a cui è

stato addetto, o per meglio dire « esposto », il lavoratore.

I vantaggi del sistema tabellare sono noti e sono stati ben evidenziati nella sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 179, della Corte costituzionale con la quale la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica in parola « nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali dell'industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro ». È chiaro il richiamo al rispetto degli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Dunque, la succitata sentenza della Corte costituzionale riconosce una grossa limitazione della tabella delle malattie professionali e demanda al lavoratore l'obbligo della dimostrazione del nesso malattia professionale-attività lavorativa svolta.

Pur rappresentando ciò un doveroso riconoscimento di tutela dei lavoratori impegnati nei diversi settori ed attività non specificate nella famosa tabella, è un induttivo ampliamento delle ipotesi morbigene, se non addirittura la base generale della normativa assicurativa, che così viene resa più aderente alla società odierna, più articolata di ieri nei rapporti e nelle attività lavorative: comunque sussiste sempre l'onere per il lavoratore della prova della malattia per « causa di lavoro ».

Prova che, se in talune attività terrestri è difficile da ricercare e concretizzare in parametri quantitativi, è oltremodo difficile da dimostrare nelle attività del settore marittimo ove vari fattori specifici rendono più onerosa l'incombenza della prova e talvolta impossibile la sua documentazione: si pensi alla tipologia delle navi e delle merci trasportate, alla estrema variabilità delle condizioni ambientali di lavoro (in pochi giorni si può passare dai climi artici a quelli tropicali) e, in generale, alla struttura del rapporto di lavoro, da sempre precaria !

D'altra parte lo stesso settore nel passato è stato molto poco indagato, in tema di malattie professionali, mancando in proposito ricerche e statistiche. Solo di recente il settore è stato oggetto di studi accurati da parte dell'Istituto di medicina del lavoro dell'università di Napoli e del servizio di anatomia e istologia patologica dell'ospedale di Monfalcone; studi che, sebbene condotti su campioni limitati, hanno dimostrato tutta una problematica di malattie professionali che purtroppo non trova adeguata soluzione nel testo unico e nella sentenza della Corte costituzionale di cui innanzi, per il motivo testé spiegato.

Inoltre la tabella – allegato n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 – ipotizza solo danni derivanti dall'esposizione a determinati agenti o sostanze durante la lavorazione e non pure l'influenza e i danni derivanti dal trasporto non occasionale delle stesse sostanze, cosa questa che è peculiare del trasporto marittimo.

Per tutto quanto innanzi esposto, si presenta la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge ha per scopo l'applicazione dell'istituto giuridico delle malattie professionali ai lavoratori impiegati nel trasporti marittimi.

ART. 2.

(Modifica al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

1. La denominazione della tabella di cui all'allegato n. 4 al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituita dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, è sostituita dalla seguente:

« Tabella delle malattie professionali nell'industria e nei trasporti ».

2. L'intestazione della seconda colonna della citata tabella di cui all'allegato n. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è sostituita dalla seguente:

« Lavorazioni e trasporto ».

3. Nel testo della seconda colonna della citata tabella di cui all'allegato n. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, dopo la parola: « Lavorazioni », ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: « e trasporti ».

ART. 3.

(Commissione permanente di studio).

1. È istituita, presso il Ministero della sanità, la « Commissione permanente consultiva per lo studio e per la definizione delle malattie professionali dei lavoratori dei trasporti marittimi ».

2. Della commissione di cui al comma 1 fanno parte i rappresentanti dei Ministeri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), e tre rappresentanti rispettivamente delle organizzazioni sindacali, del Collegio nazionale capitani lungo corso e di macchina e dell'Unione nazionale ufficiali marconisti.

3. La commissione di cui al comma 1, all'atto dell'insediamento, approva un regolamento per lo svolgimento della propria attività.